



L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di novembre, presso i locali sociali si è riunito l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Modifica statuto per adeguamento al D.Lgs. 117/17;
2. Attività Natalizie;
3. Varie ed eventuali.

Alle ore 16:00, ora stabilita per la prima convocazione sono presenti i soci: Fausto Russo, Luigi Bellanti, Simone Bonelli, Filippo Strazzanti e Valerio Bonferraro. Non essendo raggiunto il numero legale si attende la seconda convocazione. Alle ore 16:30, ora stabilita per la seconda convocazione sono presenti: Fausto Russo, Simone Bonelli, Filippo Strazzanti, Valerio Bonferraro, Josè Bellanti, Giuseppe Di Dio, Cumia Alessandro, Daniele Cumia, Nicolò Cravotta, Giacomo Pillitteri, Concetta Avola, Filippo Nicolosi, Luigi Bellanti, Stefania Barbarotto, Tiziana Baglio, Flavia Paternò, Erika Pistone e Valentina Giunta.

Il Presidente apre i lavori della seduta per la trattazione del primo punto all'o.d.g., illustrando ai presenti i motivi che portano la nostra Associazione a dovere modificare lo statuto. La necessità nasce a seguito dell'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, decreto legislativo 117/2017 e s.m.i.. Il decreto, di fatto cancella le ONLUS, obbligando le stesse, qualora vogliano continuare a godere degli attuali benefici fiscali e legislativi, di modificare il proprio statuto ed iscriversi all'associazione al RUNTS. Trattandosi di modifiche indispensabili per potere continuare a godere degli attuali benefici fiscali, il Presidente propone di farlo nell'immediato anche per beneficiare della possibilità di utilizzare per l'approvazione delle modifiche della maggioranza semplice e non ricorrere successivamente all'obbligo di avere maggioranze qualificate. La nuova normativa raggruppa le attuali associazioni solo in alcune categorie e il Presidente propone che la nuova tipologia di Statuto debba essere quella delle associazioni di promozione sociale. L'assemblea concorda con quanto detto dal Presidente che passa a leggere il nuovo statuto e le nuove norme introdotte. Dopo un'attenta analisi e riflessione l'assemblea approva all'unanimità il nuovo statuto dell'Associazione nelle more dell'entrata in vigore del RUNTS. Dello Statuto si allega copia al presente verbale che dovrà poi essere registrato all'Agenzia delle Entrate di Enna. La registrazione dello stesso trattandosi di una modifica obbligatoria introdotta dalla normativa vigente, ai sensi dell'art.82 del Codice del Terzo Settore, è esente dal pagamento dell'imposta di registro e pertanto nulla è dovuto per la sua registrazione.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'o.d.g.. Il Presidente illustra ai presenti che nella seduta del Consiglio Direttivo è stato già discusso dell'eventuale realizzazione del Presepe Vivente, con tutte le difficoltà legate alla situazione attuale. In sede di Direttivo si era già discusso di trovare un'alternativa alla realizzazione del Presepe, in quanto l'attuale situazione emergenziale e la relativa normativa in merito, che è in continua evoluzione, non consentono una normale programmazione. Filippo Nicolosi propone di allestire una capanna con la rappresentazione della natività e di alcune scene del Presepe in Piazza Regina Margherita visto e considerato che dovremo allestire le luminarie lungo via Umberto e nell'intera piazza. L'assemblea, dopo un'attenta analisi approva all'unanimità l'idea del socio Nicolosi.

Alle ore 18:30, essendo stati trattati i punti all'o.d.g. il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente

Il Segretario

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI ENNA	RE.TO IL <u>24 NOV. 2020</u> AL N. <u>1875</u> SERIE <u>III</u>
	ESATTE C. <u>ATTORRESENTE</u>
CAPI <u>RESPONSABILI</u>	

Senza della



GRUPPO SPETTACOLO ARCOBALENO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
ENTE DI TERZO SETTORE
STATUTO

Art. 1) Sede

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "Gruppo Spettacolo Arcobaleno Associazione di Promozione Sociale Ente Di Terzo Settore", in breve "G.S.A. APS ETS", che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in Viale Signore Ritrovato 4, nel comune di Barrafranca. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione può estendere l'esercizio delle proprie attività anche al di fuori del Comune in cui ha la propria sede sociale.

Art. 2) Statuto

Il Gruppo Spettacolo Arcobaleno è disciplinato dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'organizzazione fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale. Si basa sull'attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre Organizzazioni del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3) Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art.5 del Codice del Terzo Settore:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- svolgendo le seguenti attività primarie:
- la promozione sociale e culturale al fine di avvicinare i soggetti

disabili affetti da malattie che comportano menomazioni permanenti al mondo della cultura e dello spettacolo;

- organizzare spettacoli teatrali, musicali o cabaret, rivolgendo particolare attenzione ai soggetti in situazioni di disagio e di disadattamento sociale;
- l'organizzazione di eventi e manifestazioni ludico-sportive dilettantistiche rivolte principalmente ai minori in grave disagio economico o in particolari situazione di devianza, favorendo in loro la crescita della propria autostima e i rapporti sociali con la comunità;
- organizzare giornate, eventi ed escursioni che abbiano come obiettivo quello di far conoscere la natura e il territorio al fine di tutelare e difendere il patrimonio paesaggistico;
- sostenere e diffondere la ricerca dell'arte in tutte le sue forme, con particolare riguardo verso le discipline del teatro, della storia dell'arte della musica, della poesia, della performance sia da parte degli associati che di compagnie e soggetti esterni. Tramite la pratica, la promozione e la didattica dell'arte intende partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità del territorio, fornendo servizi culturali per tutta la collettività, in favore di un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontri e di idee. Volta alla pace e alla convivenza, è apolitica, apartitica, anti razzista e laica;
- contribuire allo sviluppo artistico, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
- istituzione di centri estivi ed invernali con finalità culturali, ricreative e del tempo libero;
- la difesa e la valorizzazione delle tradizioni artigianali, folkloristiche e gastronomiche locali;
- la promozione di iniziative per la difesa e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e artistico del paesaggio;
- la promozione di incontri culturali, spettacoli sbandieristici, gite ed escursioni atte ad elevare spiritualmente e culturalmente, ed a fornire occasioni di sano svago alla cittadinanza.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 4) Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono soci i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Possono essere soci del Gruppo Spettacolo Arcobaleno, tutti coloro, che, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione abbiano compiuto i 14 anni di età e che siano interessati al raggiungimento degli scopi statutari, purché non sussistano nei loro confronti cause di incompatibilità previste dal Codice Civile e dalle Leggi speciali sulle Associazioni.

I soci hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

I soci sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo



buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art. 5) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto. Nel caso di soggetti che non abbiano raggiunto la maggiore età, la domanda di adesione deve essere controfirmata dall'esercente l'attività genitoriale.

Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 6) Recesso ed esclusione

La qualifica di socio è a tempo indeterminato, ma esso può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

Il socio che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dal Consiglio Direttivo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

In caso di mancato versamento entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo della quota sociale, la perdita della qualifica di socio è immediata.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art. 7) Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 3.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Art. 8) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.



Art.9) Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.
(Cfr. art. 9 CTS.)

Art. 10) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 11) Assemblea dei Soci

L'assemblea dei soci:

- nomina e revoca il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.



Art. 12) Convocazione assemblea

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per

L'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Art. 13) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato. E'esclusa la partecipazione all'elettorato passivo dei soci che non hanno raggiunto la maggiore età. Ciascun associato esprime un solo voto. Il voto si esercita in modo palese.

Art. 14) Svolgimento assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice presidente o, in sua assenza dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 15) Consiglio Direttivo

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Art. 16) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di numero 6 (sei) membri. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) anni, ed essi sono rieleggibili.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 17) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in



carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 18) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, esso è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche Amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

È eletto dall'Assemblea dei soci che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Art. 19) Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 20) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 21) Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

